



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 104 del 19.12.2001

Modificato con delibera di C.C. n. 56 del 23.05.2019

Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 29.02.2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Bareggio, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:
La sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO II - ESTETICA E DECORO CITTADINO

ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.
2. Tutti gli oggetti e manufatti utilizzati nella autorizzazione sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE TENDE.

1. Le tende in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.
3. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
4. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
5. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

6. Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.
7. Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

ARTICOLO 5 - INSEGNE VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA.

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dalla II Sezione del presente Regolamento, è vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.
2. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.
3. Chiunque intenda esporre, mostre, vetrine e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via e il numero civico dell'edificio.
4. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

ARTICOLO 6 - FESTONI LUMINARIE.

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.
4. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

ARTICOLO 8 - ORNAMENTO DEI FABBRICATI.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

ARTICOLO 9 - AFFISSIONI MANIFESTI E SCRITTE.

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.
2. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

ARTICOLO 10 - COLLOCAMENTO DI TARGHE E LAPIDI.

1. Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio Comunale e potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame della Commissione Edilizia.

ARTICOLO 11 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI.

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.
2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

ARTICOLO 12 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA.

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

ARTICOLO 13 - DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA.

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

ARTICOLO 14 - BARACCHE E DORTI.

1. È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

ARTICOLO 15 - FUMI ED ESALAZIONI.

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito l'A.T.S. competente.
3. È comunque vietato:
 - a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
 - b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.
4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

ARTICOLO 16 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI.

1. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.
2. Il Responsabile del servizio competente, può disporre, con apposito provvedimento, l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, le modalità, i tempi, i luoghi ed i contenitori necessari per l'effettuazione della raccolta, nonché gli obblighi dei soggetti tenuti alla separazione delle diverse frazioni di rifiuti.
3. I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale, non oltre quattro ore prima del passaggio degli incaricati di detto servizio.
4. Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si dà luogo a produzione di rifiuti e immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito idoneo ad accogliere i recipienti suindicati.
5. Tale deposito deve essere effettuato in modo da impedire esalazioni o molestia alle persone.

ARTICOLO 17 - SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI.

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.
2. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

ARTICOLO 18 - TRASPORTO DI MATERIALI DI ESPURGO.

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

ARTICOLO 19 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.

1. I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI.

ARTICOLO 20 - CIRCOLAZIONE DI ANIMALI.

1. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
2. E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
3. E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.
4. E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.
5. I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.
6. E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, salvo quanto previsto dal seguente Art. 22.

ARTICOLO 21 - CUSTODIA DEI CANI DEGLI ANIMALI.

1. I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e registrati all'Anagrafe Animali d'Affezione Nazionale a mezzo microchip.
2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, danni o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia o di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
5. Nei casi sopracitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffonderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

ARTICOLO 22 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli, il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro e mezzo di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.
2. I cani vaganti saranno catturati ed affidati al canile sanitario, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento.

3. Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati vengono affidati al canile rifugio convenzionato con il Comune.
4. E' consentita la circolazione dei cani nei parchi pubblici ad una distanza di almeno 10 metri dalle aree attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini. Inoltre è esclusa la circolazione dei cani dal Parco Arcadia per motivi di tutela veterinaria degli animali in esso presenti.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di attività venatoria;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
 - c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

ARTICOLO 23 - IMBRATTAMENTI DEGLI ANIMALI.

1. I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

ARTICOLO 24 – DIVIEII.

1. É vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato detenere cani legati a catena salvo per ragioni sanitarie, documentabili e preventivamente certificate dal veterinario o per misure urgenti, e solo temporanee, di sicurezza.
3. I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO.

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.T.S..
2. Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme in vigore.

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA.

ARTICOLO 26 - NORME ED ORARI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE.

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.
2. Nei casi di comprovata necessità il Sindaco potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00.
3. Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zonizzazione Acustica delle attività rumorose.
4. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zona ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.
5. Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
6. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 66 della citata legge di Pubblica Sicurezza tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:
 - a) dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - b) dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.
7. Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.
8. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale

anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

9. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità.
10. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
11. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

ARTICOLO 27 - RUMORI NELLE CASE.

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
2. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.30, salvo quanto previsto dal precedente art. 26.

ARTICOLO 28 - SUONO DELLE CAMPANE.

1. Il suono delle campane deve attenersi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n° 447 e successive modificazioni.

ARTICOLO 29 - RUMORI FASTIDIOSI.

1. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
2. È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

ARTICOLO 30 - SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI.

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dal Responsabile del Servizio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandolo a determinati limiti e condizioni.
2. Nei pubblici esercizi di somministrazione, le attività di intrattenimento musicale quali musica dal vivo, Dj set e Karaoke, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio previa istanza da inoltrare almeno 15 giorni prima rispetto alla data dell'evento. In caso di ripetizione periodica degli eventi, è fatto obbligo allegare all'istanza il calendario degli stessi. Lo svolgimento degli eventi sarà autorizzabile fino alle ore 24.00 ed in ogni caso gli stessi dovranno essere attuati limitando al massimo il disturbo alla popolazione residente (regolazione del volume, insonorizzazione del locale, chiusura degli infissi, etc...).

ARTICOLO 31 - VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI.

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

ARTICOLO 32 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI.

1. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. o trasporto di lastre, in vicinanza dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 33 - USO DI SEGNALAZIONI SONORE.

1. Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro o delle emergenze. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

3. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.
4. L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30.
5. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

ARTICOLO 34 - VALUTAZIONE, MISURAZIONE E REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

1. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni
2. I competenti uffici dell'A.r.p.a. Lombardia su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.
3. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO V - SICUREZZA PUBBLICA.

ARTICOLO 35 - SOSTANZA LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni normative vigenti. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

ARTICOLO 36 - REQUISITI DEI DEPOSITI DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI.

1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
2. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

ARTICOLO 37 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI.

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
4. Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Nelle rampe di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
7. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

ARTICOLO 38 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
 - d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitanti.

ARTICOLO 39 - TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI.

1. È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.
2. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

ARTICOLO 40 - PROTEZIONE DA SCHEGGE.

1. I marmisti, muratori, giardinieri o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che la proiezione nello spazio dei materiali possa offendere i passanti o arrecare danno al patrimonio pubblico o privato o intralcio alla circolazione.
2. I titolari delle imprese e i committenti sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

ARTICOLO 41 - GETTO DI COSE.

1. È proibito gettare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o privato aperto al pubblico passaggio.
2. È proibito gettare o lasciar cadere, nelle aree ad uso pubblico, qualsiasi materiale che possa offendere o insudiciare i passanti.

ARTICOLO 42 - MANUTENZIONE DI EDIFICI E PERTINENZE.

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.
4. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere saldamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante apposito aggancio.

ARTICOLO 43 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

ARTICOLO 44 - POZZI E CISTERNE.

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

ARTICOLO 45 - LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA DI MANUFATTI.

1. I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
2. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

ARTICOLO 46 - ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA.

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.
2. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle aste delle bandiere, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

ARTICOLO 47 - DIVIETO DISTAZIONAMENTO LIMITANTE IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE.

1. E' vietato lo stazionamento di persone accompagnato da fenomeni di bivacco, accattonaggio, ubriachezza di cui all'art. 688 del C.P., atti contrari alla pubblica decenza e/o turpiloquio di cui all'art. 726 del C.P., detenzione, consumo personale e/o spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, che determina l'impedimento fisico o la compulsione psicologica della libertà di circolazione delle persone ovvero la fruibilità sociale, ricreativa, culturale, turistica e commerciale delle aree individuate. Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali e amministrative previste.
2. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nell'ambito territoriale del Comune di Bareggio nelle seguenti aree e nelle aree attigue entro 300 metri:
 - a) piazza Cavour sede degli uffici comunali;
 - b) aree dei plessi scolastici di via Matteotti, via Monte Grappa, via Mirabello, via Gallina, via Don Sturzo e via Pertini;
 - c) aree degli oratori di Bareggio, via IV novembre e San Martino, via Novara/Vittorio Veneto;
 - d) aree verdi di parco Arcadia, parco 8 Marzo, parco della Bareggetta, parco Borsellino, parco del Vecchio ciliegio, parco Quattro Elle, parco della Brughiera, parco Gandhi;
 - e) area delle attività commerciali Eurospin, Coop, Carrefour, Penny Market e area commerciale di via Varese\Novara;
 - f) luoghi di culto Parrocchia S.S. Nazaro e Celso e Parrocchia Madonna Pellegrina;
 - g) area dei mercati settimanali del lunedì e giovedì;
 - h) fermate del trasporto pubblico locale.
3. Chiunque ponga in essere condotte in violazione del divieto di stazionamento di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300. Contestualmente all'accertamento al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto ai sensi del successivo art. 48.

ARTICOLO 48 - ORDINE DI ALLONTANAMENTO.

1. Nei casi previsti dall'art. 47, l'agente accertatore, con atto adeguatamente motivato, ordina al trasgressore l'allontanamento dalle aree individuate per la durata di quarantotto ore, indipendentemente dall'attività che egli eventualmente eserciti.
2. Copia del provvedimento di allontanamento dev'essere trasmessa con immediatezza al Questore.
3. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. La reiterazione viene comunicata al Questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma, 2 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.
4. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48.

ARTICOLO 49 - ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI.

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

ARTICOLO 50 - INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE.

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

ARTICOLO 51 - QUESTUE.

1. Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi e regolamenti vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto dell'impiego di minori.
2. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
3. E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

ARTICOLO 52 - CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

ARTICOLO 53 - CORTEI FUNEBRI.

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA.

ARTICOLO 54 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.
2. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

ARTICOLO 55 - SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO.

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

ARTICOLO 56 - VOLANTINAGGIO, DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI E SIMILI.

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente al Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 57 - MATERIALE MALE ODORANTE.

1. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
2. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

ARTICOLO 58 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI.

1. È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

ARTICOLO 59 - EMISSIONI ED ESALAZIONI.

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

ARTICOLO 60 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.

ARTICOLO 61 - PULIZIA DEI COLATORI LATERALI ALLE PUBBLICHE VIE.

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei canali e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

ARTICOLO 62 - STRADE CAMPESTRI.

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

ARTICOLO 63 - SFALCIO AMBROSIA ARTEMISIFOLIA.

1. Al fine di prevenire la diffusione della pianta "Ambrosia Artemisifolia", i proprietari e/o i conduttori di aree agricole, i proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali, anche se dismesse, i responsabili dei cantieri edili devono eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci nei seguenti periodi:
 - a) I sfalcio: ultima settimana di luglio;
 - b) II sfalcio: ultima settimana di agosto;
 - c) III sfalcio: se necessario a settembre.

TITOLO VII - DIVIETI.

ARTICOLO 64 - OPERAZIONI VIETATE IN LUOGHI PUBBLICI.

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
 - a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
 - b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza.
 - c) esporsi in costumi indecorosi.
 - d) bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.
 - e) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
 - f) utilizzare l'acqua degli erogatori pubblici per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

ARTICOLO 65 - DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. E' comunque vietato danneggiare qualsiasi manufatto pubblico.
3. Per gli edifici privati è fatto obbligo ai proprietari, qualora non siano identificati gli autori, di rimuovere il deturpamento. Qualora i proprietari non vi provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

ARTICOLO 66 - GIARDINI E PARCHI PUBBLICI - DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzine per bambini, malati e portatori di handicap e i veicoli giocattolo per bambini;
 - b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori e frutti, tagliare erbe o alberi, mettere a dimora piante, alberi, ortaggi, fiori, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - g) introdurre ciclomotori e motocicli;
 - h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli a motore;
 - i) è vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e qualsiasi infrastruttura o manufatto installata all'interno dei parchi Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.
3. E' vietata la circolazione di veicoli a motore di ogni tipo in tutte le aree verdi, compreso i viali; sono altresì vietati la fermata, l'abbandono degli stessi e la sosta, anche quando solo una parte della sagoma del veicolo sovrasti l'area verde. Dal divieto sono esclusi i veicoli di Polizia per i servizi di istituto e i veicoli adibiti alla manutenzione del verde. Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli indispensabili per l'allestimento e l'approvvigionamento delle iniziative autorizzate; in tal caso è fatto salvo il ripristino di eventuali danneggiamenti. È altresì vietato trainare o condurre a mano veicoli a motore.

ARTICOLO 67 - ULTERIORI DIVIETI - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI.

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

ARTICOLO 68 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva o esibizione che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
2. È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

ARTICOLO 69 - PUBBLICITÀ A MEZZO DI MANIFESTI, AVVISI, STAMPATI E STRISCIONI.

1. Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.
2. Nelle vie comprese nel centro storico, l'Autorità comunale potrà autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.

ARTICOLO 70 - USO DI CONTRASSEGNI E STEMMI DEL COMUNE.

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII – SANZIONI

ARTICOLO 71. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni delle norme attinenti alla tutela dell'ambiente potranno essere accertate o segnalate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2005, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 21 maggio 2020.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti la materia.
4. Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n° 689 le violazioni al presente Regolamento possono essere conciliate con pagamento entro 60 giorni, dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
5. Nel caso di mancato pagamento si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.
6. Il trasgressore ha facoltà, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.
7. Il Responsabile del Servizio, ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo edittale, oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

ARTICOLO 72. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ.

1. Chiunque non osserva un'ordinanza legittimamente emanata dall'Autorità comunale in conformità alle leggi ed ai regolamenti è punito con la relativa sanzione amministrativa prevista dall'art. 75.

ARTICOLO 73. CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.
3. In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del D.Lvo n° 267/2000 e successive modifiche, provvederà all'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 74. SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n° 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n° 571 e successive modifiche.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.
4. Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.
5. In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 75. DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.

La violazione delle norme del presente regolamento è punita, ove non costituisca reato e non sia sanzionata da leggi, decreti e regolamenti nazionali o regionali, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura determinata dalla Giunta comunale. L'importo delle sanzioni è esposto nella tabella allegata.

ARTICOLO 76. ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
---	----------

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.....	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	2
TITOLO II - ESTETICA E DECORO CITTADINO	2
ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE TENDE.....	2
ARTICOLO 5 - INSEGNE VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA.....	3
ARTICOLO 6 - FESTONI LUMINARIE.....	3
ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.....	3
ARTICOLO 8 - ORNAMENTO DEI FABBRICATI.....	3
ARTICOLO 9 - AFFISSIONI MANIFESTI E SCRITTE.....	3
ARTICOLO 10 - COLLOCAMENTO DI TARGHE E LAPIDI.....	3
ARTICOLO 11 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI.....	4
ARTICOLO 12 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA.....	4
ARTICOLO 13 - DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA.....	4
ARTICOLO 14 - BARACCHE ED ORTI.....	4
ARTICOLO 15 - FUMI ED ESALAZIONI.....	4
ARTICOLO 16 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI.....	4
ARTICOLO 17 - SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI.....	5
ARTICOLO 18 - TRASPORTO DI MATERIALI DI ESPURGO.....	5
ARTICOLO 19 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.....	5
TITOLO III - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI.....	5
ARTICOLO 20 - CIRCOLAZIONE DI ANIMALI.....	5
ARTICOLO 21 - CUSTODIA DEI CANI E DEGLI ANIMALI.....	5
ARTICOLO 22 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.....	5
ARTICOLO 23 - IMBRATTAMENTI DEGLI ANIMALI.....	6
ARTICOLO 24 - DIVIETI.....	6
ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO.....	6
TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA.....	6
ARTICOLO 26 - NORME ED ORARI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	6
ARTICOLO 27 - RUMORI NELLE CASE.....	7
ARTICOLO 28 - SUONO DELLE CAMPANE.....	7
ARTICOLO 29 - RUMORI FASTIDIOSI.....	7
ARTICOLO 30 - SALE DA BALLO, CINEMA, RITROVI.....	7
ARTICOLO 31 - VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI.....	7
ARTICOLO 32 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI.....	7
ARTICOLO 33 - USO DI SEGNALAZIONI SONORE.....	7
ARTICOLO 34 - VALUTAZIONE, MISURAZIONE E REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	8
TITOLO V - SICUREZZA PUBBLICA.....	8
ARTICOLO 35 - SOSTANZA LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.....	8
ARTICOLO 36 - REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI.....	8
ARTICOLO 37 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI.....	8
ARTICOLO 38 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE.....	8
ARTICOLO 39 - TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI.....	9
ARTICOLO 40 - PROTEZIONE DA SCHEGGE.....	9
ARTICOLO 41 - GETTO DI COSE.....	9
ARTICOLO 42 - MANUTENZIONE DI EDIFICI E PERTINENZE.....	9
ARTICOLO 43 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.....	9
ARTICOLO 44 - POZZI E CISTERNE.....	9
ARTICOLO 45 - LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA DI MANUFATTI.....	9
ARTICOLO 46 - ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA.....	9
ARTICOLO 47 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO LIMITANTE IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE.....	10
ARTICOLO 48 - ORDINE DI ALLONTANAMENTO.....	10
ARTICOLO 49 - ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI.....	10
ARTICOLO 50 - INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE.....	10
ARTICOLO 51 - QUESTUE.....	10
ARTICOLO 52 - CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI.....	10
ARTICOLO 53 - CORTEI FUNEBRI.....	11
TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA.....	11
ARTICOLO 54 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	11

ARTICOLO 55 - SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO.....	11
ARTICOLO 56 - VOLANTINAGGIO, DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI E SIMILI.....	11
ARTICOLO 57 - MATERIALE MALEODORANTE.....	11
ARTICOLO 58 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI.....	11
ARTICOLO 59 - EMISSIONI ED ESALAZIONI.....	12
ARTICOLO 60 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI.....	12
ARTICOLO 61 - PULIZIA DEI COLATORI LATERALI ALLE PUBBLICHE VIE.	12
ARTICOLO 62 - STRADE CAMPESTRI.	12
ARTICOLO 63 – SFALCIO AMBROSIA ARTEMISIFOLIA.....	12
TITOLO VII – DIVIETI.....	12
ARTICOLO 64 - OPERAZIONI VIETATE IN LUOGHI PUBBLICI.	12
ARTICOLO 65 - DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.....	12
ARTICOLO 66 - GIARDINI E PARCHI PUBBLICI - DIVIETI E LIMITAZIONI.....	13
ARTICOLO 67 - ULTERIORI DIVIETI - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI.....	13
ARTICOLO 68 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.	13
ARTICOLO 69 - PUBBLICITÀ A MEZZO DI MANIFESTI, AVVISI, STAMPATI E STRISCIONI.....	13
ARTICOLO 70 - Uso di CONTRASSEGNI E STEMMI DEL COMUNE.....	13
TITOLO VIII – SANZIONI.....	14
ARTICOLO 71. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	14
ARTICOLO 72. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ.....	14
ARTICOLO 73. CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI.	14
ARTICOLO 74. SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.	14
ARTICOLO 75. DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	14
ARTICOLO 76. ENTRATA IN VIGORE.....	14
ALLEGATO: IMPORTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	



Importo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO II - Estetica e decoro cittadino

- Artt. 4, 5 - Sanzione amministrativa da Euro 130 a Euro 780;
Artt. 6, 7, 8, 10, 19 - Sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
Artt. 9, 15, 16, 17, 18 - Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
Artt. 11, 12, 13 - Sanzione amministrativa da Euro 15 a Euro 90;
Art. 14 - Sanzione amministrativa da Euro 125 a Euro 750;

TITOLO III - Custodia e circolazione degli animali

- Artt. 20, 21, 49 - Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
Artt. 22, 23 c.1 - Sanzione amministrativa da Euro 52 a Euro 312;
Art. 23 c.2 - Sanzione amministrativa da Euro 15 a Euro 90;

TITOLO IV - Quietude pubblica

- Art. 26 - Sanzione amministrativa da Euro 130 a Euro 780;
Artt. 27, 28, 32 - Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
Art. 29, 33 - Sanzione amministrativa da Euro 52 a Euro 312;
Art. 30, 31 - Sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 618;

TITOLO V - Sicurezza pubblica

- Art. 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53 - Sanzione amministrativa da Euro 52 a Euro 312;
Art. 39, 40, 42, 44, 46, - Sanzione amministrativa da Euro 78 a Euro 468;
Art. 49 - Sanzione amministrativa da Euro 40 a Euro 240;

TITOLO VI - Nettezza pubblica

- Artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Sanzione amministrativa da Euro 52 a Euro 312;

TITOLO VII – Divieti

- Artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 - Sanzione amministrativa da Euro 52 a Euro 312;

TITOLO VIII – Sanzioni

- Art. 72 - Sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600;